

Al presidente dell'Assemblea legislativa

2

OGGETTO: emendamento all'atto n. 2231 bis (Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente "Modificazioni e integrazioni di leggi regionali per la semplificazione, la digitalizzazione e il taglio di adempimenti").

Dopo l'articolo 55 dell'atto n. 2231 bis è inserito il seguente:

APPROVATO

"Art. 55 bis
(Disposizione transitoria per i servizi educativi)

1. Nelle more della completa attuazione di quanto previsto dal comma 594 al comma 599 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e comunque non oltre il 31 dicembre 2027, nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 117 della l.r. 11/2015 e nei servizi socio assistenziali di cui all'articolo 344 della stessa l.r. 11/2015 la funzione di educatore professionale può essere svolta anche da coloro che sono in possesso, alternativamente, di:
 - a) laurea in Scienze e Tecniche psicologiche L24 (classe laurea magistrale LM-51);
 - b) laurea in Servizio Sociale L39 (classe lauree magistrali LM-87);
 - c) laurea in Sociologia L40 (CLASSE LAUREE MAGISTRALI LM-88).
2. Qualora le procedure di selezione del personale di cui al comma 1 non abbiano condotto all'individuazione delle unità necessarie, fino al medesimo termine del 31 dicembre 2027 possono concorrere ad esercitare la funzione di educatore professionale anche coloro che sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile all'accesso all'Università, purchè muniti di comprovata esperienza lavorativa o di volontariato di almeno tre anni in ambito socio-educativo.
3. Nei casi di cui al comma 2 le strutture e i servizi di cui al comma 1 devono assicurare lo svolgimento di un periodo di affiancamento iniziale di almeno 4 mesi, nonché la partecipazione ad iniziative di formazione e aggiornamento, anche presso le strutture e i servizi medesimi, per almeno 40 ore annuali."

Relazione illustrativa e tecnica

La figura professionale dell'educatore è stata oggetto di importanti interventi normativi a partire dal 2017.

Con il Bilancio di previsione per il 2018 (l. 205/2017, art. 1 commi 594 e seguenti) è stata disciplinata la figura dell'educatore professionale socio-pedagogico, che è stata affiancata a quella dell'educatore professionale socio-sanitario di cui al decreto del Ministro della Sanità 8 ottobre 1998, n. 520.

La norma introduceva una rigida separazione tra gli ambiti in cui le due figure professionali potevano operare, riservando all'educatore professionale socio-sanitario la competenza ad operare negli ambiti sanitario e sociosanitario, ed escludendo dai medesimi ambiti l'educatore professionale socio-pedagogico.

Tale separazione, stante la strutturale carenza di educatori professionali socio-sanitari, ha immediatamente determinato gravi problemi presso le strutture sanitarie e sociosanitarie, impossibilitate a reperire personale qualificato in sostituzione delle figure educative utilizzate sino a quel momento.

Il legislatore è rapidamente corso ai ripari approvando, con la legge di Bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 517), l'eliminazione di tale rigida separazione.

Con la legge 15 aprile 2024, n. 55 (Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali), infatti, è stato ulteriormente precisato che l'educatore professionale socio-pedagogico "opera nei servizi socio-educativi e socio-assistenziali e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi".

Ciò malgrado, l'introduzione, con la citata l. 205/2017, della previsione del possesso di un titolo di studio universitario (laurea L19) per acquisire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, ha determinato una carenza anche di educatori socio-pedagogici, oggi ancor più sentita in ragione della conclusione del periodo di tempo previsto dalla norma transitoria di cui al comma 597, articolo 1, della stessa l. 205/2017. Tale situazione peraltro si è ulteriormente aggravata all'indomani della fine della pandemia da Covid-19.

Inoltre la Regione Umbria nel corso degli ultimi anni (regolamenti regionali nn. 7/2017 e 2/2022) ha introdotto requisiti di personale più elevati per le strutture sociosanitarie e socio educative, requisiti che richiedono anche l'utilizzo di un numero maggiore di educatori.

I soggetti gestori delle strutture umbre hanno pertanto rappresentato significative difficoltà a reperire le figure professionali loro richieste dalle summenzionate norme regionali.

Si impone dunque la necessità di introdurre una disciplina transitoria, relativa ad un periodo non superiore a tre anni, in vista della conclusione del percorso di studi universitari necessario per acquisire la qualifica di educatore professionale da parte di un numero sufficiente di studenti, che negli anni successivi all'introduzione delle nuove norme si sono iscritti ai corsi universitari previsti, e che consenta di soddisfare la necessità di servizi educativi richiesti anche mediante l'utilizzo di personale in possesso di altri titoli di studio, nonché, comunque, di una sufficiente esperienza in ambito socio-educativo.

Il presente emendamento ha natura meramente ordinamentale e non determina effetti finanziari, né oneri per il bilancio regionale.

Il Consigliere
Andrea Fora

FORA
ANDREA
21.10.2024
08:18:43
UTC



Visto effetto di anni e gli effetti della l. n. B/200 c. 7, 8

Da ...